



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale “F. SOLIMENA”
C.so B. Buozzi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – _SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
[PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it](mailto:PEC:NAMM098004@pec.istruzione.it)



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 45 del 29 giugno 2016

Il regolamento, adottato dal Consiglio d'Istituto, è uno strumento di cooperazione attiva di tutte le sue componenti e ha lo scopo di guidare il funzionamento dell'unità scolastica alla luce delle scelte educative del PTOF e nel rispetto della normativa vigente [Contratto comparto scuola, Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98 e successive modifiche ed integrazioni), normativa Organi Collegiali].

DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Art. 1: Entrata nella scuola

1. E' consentito agli alunni l'accesso al cortile della scuola dal cancello principale sul Corso B. Buozzi non prima di cinque minuti dall'inizio delle lezioni.
2. Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00. Al suono della campana (ore 7:55) gli allievi devono accedere alle aule ordinatamente e senza sostare nei corridoi e per le scale.
3. Alle ore 8:05 sarà chiuso il cancello esterno della scuola. Gli alunni che si presenteranno oltre tale orario, se accompagnati da un genitore, saranno giustificati ed ammessi alle aule; se non accompagnati potranno eccezionalmente accedere alle aule per motivi di sicurezza. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite diario o libretto personale. Dopo tre ritardi il coordinatore dovrà convocare i genitori per la giustificica.
4. Poco prima del suono della campanella, i docenti devono affrettarsi a raggiungere le aule dove attenderanno l'arrivo dei propri alunni.

Art. 2: Permanenza

1. A tutti i docenti spetta la vigilanza sugli alunni durante le ore di lezione. Se l'alunno esce dalla classe per andare in bagno e non rientra in tempi congrui, il docente procede alla segnalazione ai collaboratori scolastici di piano per un rientro immediato.
2. Il docente che deve temporaneamente assentarsi dalla classe, deve affidare la sorveglianza della stessa ad un collega libero o, in casi urgenti ed eccezionali e per tempi brevi, ai collaboratori scolastici in servizio al piano.
3. Durante il cambio dell'ora, i docenti devono raggiungere tempestivamente le proprie classi senza trattenersi oltre l'ora stabilita.
4. Nel caso in cui siano liberi da impegni d'insegnamento, i docenti devono attendere in aula il cambio del collega subentrante.

Art. 3: Uscita

1. I docenti dell'ultima ora vigilano sulle classi fino al cancello esterno su Corso B. Buozzi.
2. Gli alunni non devono affrettarsi né spingersi per le scale e lungo i corridoi e devono uscire ordinatamente in fila.
3. Gli alunni non devono trattenersi, per motivi di sicurezza, davanti alla porta d'ingresso della scuola, né davanti al cancello principale di Corso B. Buozzi.
4. Le vie d'uscita alle classi, per motivi d'ordine e sicurezza, sono state stabilite nel seguente modo:

Suono prima campanella:

- aula N. 1, aula N. 2 ala A piano terra + palestra e aule attigue = uscita principale
- le rimanenti classi del piano terra ala A = uscita laterale ala A
- aule piano terra ala B = uscita lato Auditorium

Suono seconda campanella:

- aule del primo piano ala A = uscita principale
- aule del primo piano ala B = uscita lato Auditorium

Art. 4: Vigilanza in caso di sciopero

In caso di situazioni di conflittualità sindacale e di scioperi indetti a livello nazionale dalle OO.SS., con avviso di quindici giorni nei tempi e nei modi previsti dalla legge n°146 del 12/06/1990 integrate dalla legge n°83 dell'11/04/2000, il Dirigente scolastico inviterà, in forma scritta, il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Il Dirigente scolastico, decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio scolastico alle famiglie, e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive d'erogazione di servizio allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici contemplando con i diritti del minore da tutelare costituzionalmente.

DISPOSIZIONI SULLE NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 5: *Gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola.*

1. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza autorizzazione del docente.
2. Durante il cambio d'ora agli alunni è severamente vietato uscire dall'aula
3. Nei minuti che precedono ed in quelli che seguono il suono della fine dell'ora, è vietato agli alunni recarsi ai servizi igienici.
4. Gli alunni, salvo in casi particolari ed a discrezione dei docenti, possono accedere ai servizi igienici dal termine della prima ora (ore 9:00) fino a mezz'ora dalla prevista ora d'uscita (13:30).
5. E' consentita l'uscita dalla classe di un alunno o un'alunna per volta.
6. Regolamentazione dell'Intervallo:
dalle ore 10:50 alle ore 11:00: per tutte le classi;
dalle ore 14:00 alle ore 14:10: per la sola sezione musicale (a causa del prolungarsi dell'orario scolastico).

Durante l'intervallo gli alunni possono consumare una colazione che possono portare da casa o prelevare dai distributori automatici.

Sono assolutamente vietate le bevande in lattine.

L'accesso ai distributori automatici è regolamentato da circolare interna del Dirigente Scolastico ad inizio anno scolastico.

Gli alunni usufruiscono dell'intervallo senza uscire dall'aula e sotto la sorveglianza degli insegnanti della terza ora o di strumento musicale.

7. Gli alunni devono sempre avere un comportamento corretto e civile verso i compagni; è assolutamente vietata ogni forma di aggressività.
8. I compagni in difficoltà non vanno derisi, ma aiutati ad inserirsi sia nel contesto della classe, che nello svolgimento dei lavori scolastici.
9. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, pena il relativo risarcimento.
10. Gli studenti, con un comportamento responsabile, devono rendere l'ambiente scolastico accogliente ed avere massima cura per migliorare la vita della scuola.
11. Agli studenti non è consentito, durante le ore di lezione, l'uso del telefono cellulare all'interno della struttura scolastica. L'uso degli "smartphone" può essere autorizzato dal docente esclusivamente per finalità didattiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra l'alunno e la famiglia è a disposizione il telefono della scuola.
12. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.
13. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla Dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.
La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DELLE ASSENZE, DEI RITARDI E DELLE USCITE

Art. 6: Gli alunni e i docenti devono attenersi alle seguenti norme sulle assenze, sui ritardi in ingresso e sulle uscite anticipate.

1. Non sono ammessi ritardi se non in casi eccezionali. Il docente della prima ora giustifica ed annota il ritardo sul registro di classe indicando l'ora di arrivo dello studente.
2. Gli alunni, dopo tre ritardi, devono essere segnalati all'Ufficio di Presidenza dal coordinatore, che contatterà la famiglia. Gli alunni ritardatari "abituali" possono incorrere in provvedimenti disciplinari.
3. Tutti i docenti della prima ora sono delegati dal Dirigente scolastico a giustificare le assenze ed i ritardi degli alunni.
4. Gli alunni che si assentano per un periodo di tempo inferiore ai cinque giorni, sono riammessi in classe dal professore della prima ora previa presentazione della giustificata firmata dal genitore o da chi ne fa le veci (La firma viene depositata a scuola all'inizio dell'anno scolastico all'atto del ritiro del libretto delle giustificiche, in caso di genitori separati è necessario che venga depositata la firma di entrambi).

5. Gli alunni che, per motivi di salute, si assentano per un periodo di tempo superiore a cinque giorni sono riammessi solo previa esibizione del certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione e della giustificazione sul libretto a firma del genitore.
6. Dopo cinque giorni di assenze continue, il docente coordinatore di classe telefona ai genitori dell'alunno per accertarne il motivo. Qualora l'alunno non riprende a frequentare regolarmente le lezioni il coordinatore convoca il genitore con una cartolina. La fotocopia dell'invito deve essere inserita a cura degli Uffici amministrativi nel fascicolo personale dell'allievo e l'intervento va registrato nel registro di classe dal coordinatore.
7. Le assenze ed i ritardi devono essere annotati dal docente della prima ora nell'apposito spazio del giornale di classe. Il docente della prima ora del giorno del rientro a scuola provvederà a controllare che l'allievo produca giustificazione scritta firmata dal genitore o da chi ne esercita la tutela giuridica.
8. Il docente, in caso di dubbia autenticità della firma del genitore, provvederà ad informare tempestivamente il coordinatore di classe per gli opportuni accertamenti e conseguenti provvedimenti.
9. Per le assenze non giustificate, dopo un periodo massimo di tre giorni, il docente coordinatore deve senz'altro disporre per l'accompagnamento dell'alunno a scuola da parte di un genitore.
10. I docenti devono prestare massima attenzione alle assenze saltuarie o prolungate ed attenersi scrupolosamente alle norme previste per quest'ultime e per l'inadempienza dell'obbligo scolastico.
11. I docenti coordinatori devono segnalare i casi di inadempienza scolastica al delegato del Dirigente Scolastico e provvedere a compilare il modello O.D.S.4. per l'inoltro ai Servizi Sociali del territorio.
12. Qualora un alunno chieda di uscire anticipatamente da scuola per motivi di salute, il docente ascoltate le motivazioni fa contattare telefonicamente la famiglia.
13. Le uscite anticipate saranno consentite entro e non oltre la quinta ora di lezione (ore 13:00) o comunque sempre al termine della singola ora di lezione e solo per giustificati motivi.
14. Qualora il genitore o chi esercita la tutela legale è impedito, soltanto il delegato può prelevare l'alunno in orario anticipato rispetto al termine delle lezioni, La delega, corredata dalla fotocopia del documento d'identità del delegato e del delegante e custodita nel fascicolo personale dell'alunno, deve essere presentata all'inizio dell'anno scolastico ed autorizzata dall'Ufficio di Presidenza
15. Si ricorda ai genitori ed agli alunni che le ore di assenza per uscite anticipate, come quelle effettuate ad ogni titolo, saranno puntualmente computate a conclusione dell'anno scolastico per la validazione dell'anno stesso, secondo la normativa vigente.

DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 7: I rapporti scuola-famiglia seguono le seguenti norme

1. Per motivi di sicurezza è vietato entrare con qualsiasi veicolo, tranne quelli autorizzati dalla dirigenza, all'interno del cancello della scuola durante lo svolgimento delle lezioni.
2. Per nessun motivo i genitori sono autorizzati a recarsi nelle aule durante lo svolgimento delle lezioni.
3. È assolutamente vietato ai genitori portare la colazione durante l'orario scolastico. Il personale ATA non è autorizzato ad accettarla.
4. Ogni docente può contattare o convocare i genitori degli allievi per qualsivoglia comunicazione esclusivamente al di fuori del proprio orario di servizio.

5. Ogni docente deve comunicare alle famiglie il giorno e l'ora settimanale prescelta per riceverle. In ogni caso i genitori trovano affisso all'albo e sul sito web l'orario di ricevimento di tutti gli insegnanti.
4. Il docente che dispone l'accompagnamento dell'alunno da parte dei genitori per motivi didattici e disciplinari dovrà ricevere il genitore personalmente ed informarne il coordinatore.
5. A seguito di rapporti disciplinari, per gravi atti di indisciplina (vedi Statuto delle studentesse e degli studenti), prima di ricorrere a qualsiasi provvedimento, l'ufficio di Presidenza, tramite il coordinatore, ne informerà la famiglia dell'alunno interessato contattandola telefonicamente o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

DISPOSIZIONI SULLE SANZIONI DISCIPLINARI

PRINCIPI GENERALI

In armonia con la normativa vigente anche il presente regolamento tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Pertanto le sanzioni disciplinari in seguito elencate cercano di rispondere alla predetta finalità e possono essere sostituite dai vari livelli eroganti da sanzioni alternative, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di attività di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte, artistiche. etc.) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse da quelle successivamente esposte ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle varie sanzioni. Le norme tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Le sanzioni, infatti, si ispirano al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Si sottolinea, inoltre, che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno, e influiscono sulla valutazione del comportamento come previsto dal DPR 122/2009; nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione degli apprendimenti. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c. p..

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

I provvedimenti disciplinari per l'inosservanza da parte degli alunni del presente regolamento sono applicati a quattro livelli.

1. Dal *DOCENTE* secondo questa gradualità:

a) Ammonimento verbale:

1. Per distrazione, interruzione delle lezioni ...

b) Annotazione scritta su registro di classe:

1. Per mancanze riguardanti le discipline (impegno nello studio, svolgimento dei compiti assegnati, occorrente per il lavoro, livello di partecipazione ...).

c) Comunicazione scritta alla famiglia sul diario dell'alunno con controllo della firma di presa visione e/o richiesta di colloquio previo contatto telefonico e poi attraverso l'invio di cartolina.

1. Per reiterazione delle mancanze sopra indicate.

d) Nota disciplinare scritta sul registro di classe della mancanza con l'esplicitazione dell'evento, delle responsabilità personali e la firma del docente:

1. Per mancanze intenzionali di una certa gravità: linguaggio scorretto nei confronti degli adulti, prepotenze e litigi tra compagni (tutte le forme di aggressività verbale e fisica), danni ai beni dei compagni e della comunità scolastica, uscita dall'aula senza permesso e interruzione immotivata della lezione ...

e) Accompagnamento dell'alunno da parte di uno dei genitori, scritto sul diario dell'alunno e sul registro di classe:

1. Per le assenze non giustificate, dopo un periodo massimo di tre giorni;
2. Per tre ritardi non giustificati;
3. Per un numero di tre rapporti sul registro di classe, per una mancanza considerata grave dal docente.

2. Dalla *PRESIDENZA*

a) Ammonizione verbale riportata sul registro di classe:

Per il ripetersi delle sopraindicate mancanze:

1. Per mancanze intenzionali di una certa gravità: linguaggio scorretto nei confronti degli adulti, prepotenze e litigi tra compagni (tutte le forme di aggressività verbale e fisica), danni ai beni dei compagni e della comunità scolastica, uscita dall'aula senza permesso e interruzione immotivata della lezione ...
2. Per le assenze non giustificate, dopo un periodo massimo di tre giorni;
3. Per tre ritardi non giustificati;
4. Per un numero di tre rapporti sul registro di classe, per una mancanza considerata grave dal docente.

b) Ammonizione scritta riportata sul registro di classe e comunicata telefonicamente o con cartolina alla famiglia:

1. Per mancanza di rispetto verso gli adulti, danneggiamenti alle suppellettili, alle attrezzature didattiche e alle strutture. Il danneggiamento causato volontariamente è ripagato dalla famiglia dell'alunno responsabile.

c) Sospensione dalle attività facoltative extracurricolari previa informazione alla famiglia

3. Dal *CONSIGLIO DI CLASSE* presieduto dal Dirigente scolastico (la presenza dei genitori degli alunni coinvolti è a discrezione del Dirigente scolastico):

a) Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni:

1. Per la reiterazione delle ammonizioni della Presidenza e dei Docenti derivanti da grave e continua violazione dei doveri di cui all'art. 3 del DPR n. 249/98.
2. Per gravi infrazioni disciplinari: atti di violenza fisica sui compagni o sugli adulti, offese verbali gravi verso gli adulti, azioni che mettono a rischio l'incolumità degli altri, sottrazioni di oggetti e valori.
3. L'alunno può essere escluso dal viaggio di istruzione ad insindacabile giudizio del C. d. C. laddove quest'ultimo ritenga che la presenza dell'alunno costituisce motivo di grave difficoltà nella gestione del gruppo-classe. Tale esclusione deve essere concordata dal consiglio di classe e comunicata esclusivamente dal coordinatore alla famiglia dello studente e non allo studente direttamente.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica. (cfr. art. 4 co. 8 del DPR 249/98 e Nota MIUR Prot. N. 3602/PO del 31/07/2008 pag. 6 lettera B).

4. Dal *CONSIGLIO D' ISTITUTO*:

- a) Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono sempre adottati dal Consiglio d'Istituto (cfr. Nota MIUR Prot. N. 3602/PO del 31/07/2008 pag. 4 n. 3):

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni sono previste se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. Devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, sono previste alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono previste:

1. Nei casi più gravi di quelli già indicati ai punti precedenti ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

NOTA

Le infrazioni e le sanzioni indicate non sono esaustive e sono a titolo esemplificativo delle possibili mancanze disciplinari e del relativo livello di gravità.

SANZIONI DISCIPLINARI E VOTO DI CONDOTTA

Si riporta l'articolo 4 (Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente) del Decreto Ministeriale n. 5 del 16/01/2009.

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto

prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: a. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

RICORSO

Avverso i provvedimenti di sospensione dalle lezioni adottati dai Consigli di Classe è ammesso ricorso all'ORGANO DI GARANZIA.

ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:

- 1 docente, eletto dal Collegio Docenti
- 2 genitori, eletti tra i Rappresentanti del Consiglio d'Istituto.
- 1 presidente (scelto dallo stesso OG), il D.S. e/o figura di elevate qualità morali e civili che sia attualmente esterno alla scuola, con la funzione di mediare tra le diverse componenti e di fornire un punto di vista esterno rispetto alla scuola.

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da ogni singola componente.

L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari di sospensione dalle attività didattiche e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta dei genitori dell'alunno/degli alunni interessati.

Le funzioni dell'OG sono:

- Facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- Intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Il ricorso all'OG avviene entro quindici giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte del/dei genitore/i dell'alunno/i coinvolto/i nei fatti o di chi ne fa le veci.

In caso di ricorso l'OG convoca preliminarmente le parti in causa (genitori o chi ne fa le veci, genitori rappresentanti di classe, coordinatore di classe e docente direttamente interessato nei fatti, eventuali docenti rappresentanti il C.d.C.) per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.

Lo scopo primario dell'OG è quello di ascoltare le parti in causa ed elaborare una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata in un apposito registro.

Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza della maggioranza degli eletti per avere validità legale.

Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese all'unanimità e/o a maggioranza (con voto segreto).